



# CITTÀ DI PALESTRINA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER  
AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI PER IL  
PATROCINIO DELL'ENTE IN GIUDIZIO

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge - tenendo conto di quanto espressamente stabilito dall'art.17 del D.Lgs 50/2016 - del vigente statuto comunale, dei principi di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale a professionisti esterni all'amministrazione comunale.

**ARTICOLO 2**  
**ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE**

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto di professionisti, singoli e associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, con la sola esclusione delle Commissioni tributarie.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:  
Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – assistenza e patrocinio presso le magistrature amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato, etc;  
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE – assistenza e patrocinio presso le magistrature civili: Giudice di Pace - Tribunale – Giudice del Lavoro – Corte d'Appello – Cassazione Civile etc;  
Sezione C – CONTENZIOSO PENALE– assistenza e patrocinio presso Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale etc;
3. Ciascun professionista può essere inserito nell'albo per massimo una specializzazione, espressamente dichiarata, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'istanza o come singolo o come facente parte di un'associazione professionale.

**ARTICOLO 3**  
**MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ALBO**

1. L'iscrizione all'albo ha luogo su domanda del professionista interessato.
2. Nella domanda deve essere indicata la specializzazione o la sezione (massimo una) per cui si richiede l'iscrizione. Nel caso di indicazione di più di una sezione l'istanza sarà ritenuta non ammissibile.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di iscrizione all'Albo professionale e di insussistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, regolarità contributiva e quanto altro

- ritenuto necessario ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi prevista dal D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii;
  - c) di non aver sostenuto cause contro il Comune di Palestrina almeno da due anni;
  - d) dettagliato curriculum professionale di studio, incarichi assolti ed attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni acquisite;
  - e) dichiarazione di presa visione e di accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - f) dichiarazione di impegno a non accettare, a pena di decadenza, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Palestrina per tutta la durata dell'incarico affidato.
4. Il requisito essenziale per l'inserimento nell'albo è l'iscrizione all'Ordine Professionale.
5. Gli studi associati sono tenuti, ai fini dell'iscrizione all'albo, a presentare ad istanza di ciascun associato la documentazione di cui al precedente comma 3 per ciascun componente.

#### **ARTICOLO 4 ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO E DELLE SEZIONI**

- 1. L'iscrizione all'albo è promossa da specifico avviso da pubblicare all'albo *on line* e sul sito istituzionale del Comune di Palestrina.
- 2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre la data fissata nell'avviso di selezione predisposto e pubblicato dal Segretario Generale ed esclusivamente via pec al seguente indirizzo **protocollo@comune.palestrina.legalmail.it**
- 3. L'iscrizione alle tre sezioni dell'albo è disposta dal Segretario Generale ed avviene nell'ordine di presentazione delle domande.
- 4. L'aggiornamento dell'albo è effettuata, con cadenza annuale, a seguito di apposito avviso.

#### **ARTICOLO 5 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

- 1. La competenza a promuovere o a resistere alle liti è attribuita al legale rappresentante dell'Ente. Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del vigente Statuto

Comunale che testualmente recita: *“Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, salvo delega. Decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente, la proposizione delle liti e la scelta dell’avvocato, decisione formalizzata poi con atto di Giunta”*.

2. Limitatamente alle controversie dinanzi al Giudice di Pace, nei soli casi consentiti dalla legge, la decisione di resistere in giudizio spetta al responsabile di settore competente per materia, al quale è attribuita la facoltà di stare in giudizio personalmente o delegare, allo scopo un dipendente della propria struttura.
3. L’autorizzazione alla resistenza in giudizio o l’avvio di un’azione legale, nonché l’indicazione del legale è effettuata dal Sindaco pro-tempore con un proprio decreto e poi formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale e ciò sulla base di specifica relazione predisposta dal responsabile del servizio competente nella materia oggetto della controversia.
4. Nella relazione di cui al precedente comma dovrà essere espressamente richiesta al Sindaco la necessità della costituzione in giudizio.
5. Il conferimento dell’incarico è effettuato a conclusione del procedimento di selezione, disposto dal Dirigente competente, sulla base dei criteri indicati al successivo comma, in base ai nominativi indicati di volta in volta dal Sindaco, in numero non inferiore a tre, previa estrazione dall’albo per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.
6. Nell’affidamento degli incarichi verrà valutata l’offerta secondo il criterio del prezzo più basso, sulla base, del progetto di parcella presentato.

## **ARTICOLO 6**

### **CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTI**

1. Il Comune di Palestrina si riserva, in casi eccezionali, previa deliberazione di Giunta Comunale la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, (professori universitari, legali con particolare specializzazione nella materia etc) anche non iscritti nell’albo di cui all’articolo 2, per questioni ritenute di massima complessità che richiedano prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente l’atto di incarico.
2. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma e/o nei casi di urgenza, l’affidamento diretto dell’incarico legale è sempre consentito, entro i limiti di soglia previsti dalla legislazione vigente, a condizione che il provvedimento (decreto sindacale e successiva deliberazione di Giunta Comunale) sia adeguatamente motivato.

## ARTICOLO 7 CONDIZIONI DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere regolati da appositi disciplinari di incarico sottoscritti dal legale incaricato e dal Dirigente del servizio legale.
2. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
3. Nel disciplinare d'incarico devono figurare espressamente le seguenti condizioni:
  - a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del compenso pattuito e la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario che non dovrà comunque superare il 30% del totale, nonchè riportare che il saldo verrà corrisposto soltanto al termine della causa;
  - c) la facoltà di revoca;
  - d) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
  - e) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
4. Nel disciplinare di incarico dovrà inoltre essere previsto quanto segue:
  - a) qualunque sia l'esito della causa trattata il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito;
  - b) in caso di vittoria dell'Ente nel giudizio con spese a carico della controparte, il professionista incaricato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte senza nulla pretendere dall'Ente;
  - c) in ipotesi di cui al precedente punto b):
    - nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico della controparte non dovesse avere esito positivo, il corrispettivo dovuto dall'amministrazione comunale sarà comunque pari a quello pattuito.
5. Il Dirigente competente provvederà, dopo l'individuazione del legale attraverso decreto del Sindaco, formalizzato poi con atto di Giunta, all'impegno della spesa relativo al compenso da corrispondere al professionista incaricato e, a conclusione del giudizio, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3, lett. b), alla relativa liquidazione.

## **ARTICOLO 8 REVOCA DELL'INCARICO**

1. Il Comune è sollevato dal professionista incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
2. Qualora il professionista non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnato e secondo quanto stabilito, dal presente regolamento, nel disciplinare d'incarico, dall'ordinamento deontologico forense oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà della Giunta Comunale , previa deliberazione, di revocare l'incarico.

## **ARTICOLO 9 PUBBLICITÀ DELL'ALBO E DEGLI INCARICHI**

1. L'albo dei professionisti di cui all'articolo 2 è pubblico, chiunque ne abbia interesse, può pertanto prenderne visione.

## **ARTICOLO 10 CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. Il Dirigente del servizio legale dispone la cancellazione d'ufficio dall'albo dei professionisti che:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
  - e) siano in contenzioso con il Comune;
  - f) abbiano violato quanto stabilito dal presente regolamento e dal disciplinare d'incarico.

## **ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione che lo approva.